



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 79

del 29/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 COMMA 1 TER DEL DPR 380/2011 COME SOSTITUITO DALL'ART. 15, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 257 DEL 2016 IN MERITO ALL'OBBLIGO DI INSTALLARE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DI VEICOLI. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:45 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale		X
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Successivamente all'apertura della seduta è uscito e rientrato Uzzeo Vincenzo. Sono presenti n. 11 (undici) Consiglieri comunali.

Il Sindaco introduce l'argomento. Al termine la Presidente apre la discussione.

Fioritto Alfredo annuncia il voto favorevole del Gruppo sulla proposta.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castel di Sangro si è dotato di Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/1990, successivamente integrato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2005 e n. 16 del 02/05/2007;
- la nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2001 sostituito dall'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 257 del 2016 prevede quanto segue: *“Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1, prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali”*;
- in caso di mancanza di rispetto della norma le conseguenze sono quelle previste dal comma 1-quater dell'art. 4 del D.P.R. 380/2001, ossia che *“Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi diffusi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39”* (annullamento del permesso di costruire da parte della Regione);

DATO ATTO CHE si riscontra la necessità di recepire le specificità introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 ter del DPR 380/2001 al fine di conseguire più elevati "standards" qualitativi del prodotto edilizio, senza che ciò costituisca pregiudizio per la conformità del Regolamento Edilizio già vigente;

VISTO il seguente ulteriore articolo, formulato dagli uffici comunali, di cui se ne propone l'introduzione nel Vigente Regolamento Edilizio:

“art. 14ter – Rilascio del Permesso di Costruire

Ai fini del Rilascio del Permesso è obbligatorio prevedere, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai

soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali;"

RITENUTO DI dover procedere al recepimento nel Regolamento Edilizio di quanto disposto dall'art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2011, ponendosi quale obbligo normativo e, come tale, non soggetto alla procedura di cui all' art. 16 della L.R. 18/1983 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/90, è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente;
- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o oneri per l'Ente e pertanto per la sua assunzione non è richiesto il parere di regolarità contabile;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/1990, successivamente integrato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2005 e n. 16 del 02/05/2007;

VISTA la L.R. 12.04.1983 n. 18, nel testo in vigore, ed in particolare l'art. 16;

VISTO il D.P.R. 380/20001;

VISTO parere favorevole reso a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Settore III Arch. Paolo Di Guglielmo, sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 42;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate;

2. DI DARE ATTO CHE l'approvazione dell'adeguamento del Regolamento Edilizio, per come formulato, si pone quale obbligo normativo introdotto dall'art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2011 sostituito dall'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 257 del 16/12/2016 (entrato in vigore il 14/01/2017) e pertanto non soggetto alle procedure di cui all'art. 16 della L.R. 12.04.1983 n. 18;

3. DI MODIFICARE, per le ragioni in premessa, il Regolamento Edilizio Comunale, con l'introduzione del seguente ulteriore articolo:

"art. 14ter – Rilascio del Permesso di Costruire

Ai fini del Rilascio del Permesso è obbligatorio prevedere, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche

per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali;"

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore III l'attivazione degli atti conseguenziali all'assunzione della presente deliberazione, con particolare riferimento al rispetto di tale obbligo per i titoli abilitativi che verranno rilasciati dal prossimo 01.01.2018 aventi le caratteristiche di cui al succitato art. 4 comma 1 ter del D.P.R. 380/2011;

5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'art. 39 *"Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio"* del D.Lgs 14.03.2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Castel di Sangro nella sezione *"Amministrazione trasparente"*;

Infine, riconosciuta l'urgenza del presente atto, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente urgente e pertanto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 16/12/2017 al 31/12/2017.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 28/03/2018

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)